



**ASKOLL EVA SPA
DUEVILLE**

**INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 14 DEL DLGS 39/2010 E DEGLI ARTICOLI
2409-BIS E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE PER GLI
ESERCIZI CHIUSI AL 31 DICEMBRE 2022, 2023 E 2024**

Treviso, 4 marzo 2022

Riservata

Al Consiglio di Amministrazione di
Askoll Eva SpA
Dueville

Egregi Signori,

Come da Voi richiesto, siamo lieti di sottoporVi la nostra proposta per l'incarico di revisione legale dei conti (di seguito anche "revisione legale"), ai sensi dell'articolo 14 del DLgs n° 39/2010, come modificato dal DLgs n° 135/2016 (di seguito il "Decreto"), e degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile, del bilancio della Askoll Eva SpA (di seguito la "società" o la "Vostra società"), relativo a ciascuno degli esercizi chiusi nel triennio 2022, 2023 e 2024 (di seguito il "Triennio").

1 Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda l'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 14 del Decreto, nonché degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile e comporterà lo svolgimento dell'attività di revisione legale del bilancio d'esercizio della Askoll Eva SpA e del bilancio consolidato del gruppo HPE SpA relativo a ciascun esercizio che si chiuderà nel Triennio; la revisione legale verrà espletata secondo le modalità di seguito descritte.

La nomina di PricewaterhouseCoopers SpA (di seguito "PwC") quale revisore è da intendersi riferita esclusivamente allo svolgimento delle attività proprie della revisione legale dei conti, restando tassativamente escluso dal nostro incarico lo svolgimento delle attività inerenti al controllo sulla gestione della Vostra Società, come disciplinato dall'articolo 2403 del Codice Civile. Tale disposizione è da intendersi valida e confermata per l'intera durata dell'incarico.

La presente proposta non comprende le attività connesse al passaggio agli International Financial Reporting Standards (di seguito "IFRS") emanati dall'International Accounting Standards Board e viene predisposta senza considerare gli aggravii di lavoro sull'attività di revisione legale dei conti derivanti dall'applicazione del DLgs 38/2005.

2 Natura dell'incarico

(a) Principi di revisione

L'incarico di revisione legale dei conti consiste nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 14 del

PricewaterhouseCoopers SpA

Sede legale: **Milano** 20145 Piazza Tre Torri 2 Tel. 02 77851 Fax 02 7785240 Capitale Sociale Euro 6.890.000,00 i.v. C.F. e P.IVA e Reg. Imprese Milano Monza Brianza Lodi 12679880155 Iscritta al n° 119644 del Registro dei Revisori Legali - Altri Uffici: **Ancona** 60131 Via Sandro Totti 1 Tel. 071 2432311 - **Bari** 70122 Via Abate Gianna 72 Tel. 080 5640211 - **Bergamo** 24121 Largo Belotti 5 Tel. 035 229691 - **Bologna** 40126 Via Angelo Finelli 8 Tel. 051 6136211 - **Brescia** 25121 Viale Duca d'Aosta 28 Tel. 030 3697501 - **Catania** 95129 Corso Italia 302 Tel. 095 7532311 - **Firenze** 50121 Viale Gramsci 15 Tel. 055 2482811 - **Genova** 16121 Piazza Piccapietra 9 Tel. 010 29041 - **Napoli** 80121 Via dei Mille 16 Tel. 081 36181 - **Padova** 35138 Via Vicenza 4 Tel. 049 873481 - **Palermo** 90141 Via Marchese Ugo 60 Tel. 091 349737 - **Parma** 43121 Viale Tanara 20/A Tel. 0521 275911 - **Pescara** 65127 Piazza Ettore Troilo 3 Tel. 085 4545711 - **Roma** 00154 Largo Fochetti 29 Tel. 06 570251 - **Torino** 10122 Corso Palestro 10 Tel. 011 556771 - **Trento** 38122 Viale della Costituzione 33 Tel. 0461 237004 - **Treviso** 31100 Viale Felissent 90 Tel. 0422 696911 - **Trieste** 34125 Via Cesare Battisti 18 Tel. 040 3480781 - **Udine** 33109 Via Poscolle 43 Tel. 0432 25789 - **Varese** 21100 Via Albuzzi 43 Tel. 0332 285039 - **Verona** 37135 Via Francia 21/C Tel. 045 8263001 - **Vicenza** 36100 Piazza Pontelaudolfo 9 Tel. 0444 393311



Decreto e decorrerà a far data dalla delibera assembleare di conferimento del predetto incarico a PricewaterhouseCoopers SpA da parte della Vostra società.

Al fine di esprimere il nostro giudizio professionale sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato della Vostra società, svolgeremo un esame dello stesso in conformità ai vigenti Principi di revisione internazionali (ISA Italia), Principi di revisione (SA Italia) 250B e (SA Italia) 720B e Principio internazionale sul controllo qualità (ISQC 1 Italia), elaborati ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del Decreto, ovvero ad eventuali ulteriori principi di revisione che saranno adottati in sostituzione di quelli attualmente applicabili (di seguito "Principi di Revisione"), nonché, ad integrazione, a quelle procedure di verifica che circostanze oggettive rendessero necessarie.

La pianificazione e l'effettuazione della revisione legale sono finalizzate ad ottenere un ragionevole grado di sicurezza che il bilancio oggetto di revisione non sia viziato da errori significativi. La revisione, al fine della valutazione complessiva dell'attendibilità del bilancio, presuppone, attraverso verifiche a campione, l'esame e l'ottenimento di prove sugli ammontari e sulle informazioni fornite nel bilancio, nonché la valutazione dei principi contabili e delle stime utilizzati dagli amministratori per la redazione dello stesso. Pertanto, al revisore deve essere consentito senza limitazioni l'accesso alle scritture contabili utili per lo svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti, fermo restando l'obbligo per gli amministratori di renderci noto e disponibile ogni ulteriore documento e/o informazione necessaria ed opportuna al corretto svolgimento della nostra attività, anche ai sensi dell'articolo 29 del Decreto.

La finalità della revisione legale non è quella di verificare la correttezza di specifiche voci, componenti o informazioni risultanti dal bilancio d'esercizio e dal bilancio consolidato bensì quella di verificare che il bilancio, nel suo complesso, sia redatto con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico della società e del gruppo.

In conformità ai Principi di Revisione svolgeremo verifiche campionarie nella misura ritenuta necessaria al fine di accertare, ragionevolmente, se i dati contenuti nelle scritture contabili e in altri documenti di supporto siano attendibili e sufficienti per la redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato. Valuteremo, inoltre, se tali dati sono esposti con chiarezza e completezza nel bilancio d'esercizio e nel bilancio consolidato.

A causa della natura selettiva e degli altri limiti insiti sia nelle procedure di revisione che in ogni sistema di controllo interno, permane l'inevitabile rischio che eventuali errori o irregolarità, anche significativi, possano non essere individuati. Tuttavia, qualora tali eventuali errori o irregolarità venissero a nostra conoscenza, essi verranno immediatamente comunicati al Collegio Sindacale, se in carica, ed in caso di mancata nomina del Collegio Sindacale al soggetto deputato al controllo di legittimità e trattati in conformità ai Principi di Revisione.

La revisione legale non è pianificata per e non ha l'obiettivo di identificare o di rilevare problemi che possono sorgere a causa dell'inidoneità dei sistemi informatici nell'elaborazione dei dati.

La determinazione della natura, dell'ampiezza e della tempistica delle procedure di revisione viene

effettuata anche sulla base di uno studio del sistema di controllo contabile interno con lo scopo di valutare i rischi di controllo. Oggetto dell'analisi sono quegli aspetti che maggiormente possono influenzare l'attendibilità del bilancio di esercizio nel suo complesso. Precisiamo che la revisione legale non è necessariamente finalizzata alla individuazione di significative carenze nel sistema di controllo contabile interno della società oggetto di revisione e le conclusioni cui il revisore perviene non rappresentano una valutazione del sistema di controllo interno aziendale nella sua globalità. Tuttavia, emetteremo, ove del caso ed a nostro esclusivo giudizio, un documento (di seguito "Lettera di Suggerimenti") indirizzato ad un livello appropriato dell'alta direzione ed al Collegio Sindacale, se in carica, contenente le principali carenze relative alla struttura e all'operatività dei sistemi contabili e di controllo interno della Vostra società, da noi riscontrate nel corso della nostra normale attività di revisione. La suddetta Lettera di Suggerimenti sarà da noi predisposta nell'esclusivo interesse della Vostra società e per mere finalità informative interne; quindi la Vostra società si impegna a manlevarci e tenerci indenni da ogni eventuale responsabilità nei confronti di terzi ai quali tale relazione venga da Voi consegnata.

Le informazioni utilizzate dalla direzione della società nella preparazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato contengono inevitabilmente fatti e valutazioni che non trovano oggettivo riscontro nelle registrazioni contabili della società. Al termine del lavoro di revisione chiederemo quindi alla Società la conferma scritta di fatti, valutazioni ed ogni altra attestazione orale fornitaci nel corso della nostra attività di revisione su aspetti significativi del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, ivi inclusa la conferma che tutte le informazioni di rilievo sono state portate alla nostra attenzione (di seguito "Lettera di Attestazione"). Inoltre, secondo quanto disposto dal Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 450 "Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile", tale lettera conterrà una specifica attestazione scritta che il revisore dovrà richiedere alla direzione e, se ritenuto appropriato, ai responsabili delle attività di governance, se essi ritengono che gli effetti degli errori non corretti, considerati singolarmente o nel loro insieme, non siano significativi per il bilancio nel suo complesso; un riepilogo di tali errori non corretti sarà incluso nella Lettera di Attestazione.

Il Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 580 "Attestazioni scritte", prevede che la Lettera di Attestazione debba essere sottoscritta dai componenti dell'alta direzione, che sono i responsabili primari dell'attività aziendale complessiva e della predisposizione del bilancio; la Lettera di Attestazione dovrà essere rilasciata sulla base delle loro conoscenze più approfondite. Il contenuto della Lettera di Attestazione dovrà essere completo e corretto; pertanto la Vostra società si impegna a tenerci indenni da ogni responsabilità causata e/o connessa a tale Lettera di Attestazione.

Oltre a quanto sopra, esistono ulteriori norme etico - professionali che verranno da noi osservate ed a questo riguardo facciamo riferimento al Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 200 "Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)".

Una descrizione sintetica degli aspetti fondamentali delle procedure e dei Principi di Revisione è fornita nell'**Allegato B "La revisione del bilancio"** e nell'**Allegato C "Cenni sulle tecniche di revisione sommaria nell'ambito della revisione di un gruppo"** che costituiscono parte



integrante della presente proposta.

(b) Principi contabili

I principi contabili ai quali la nostra società farà riferimento per la interpretazione e la integrazione delle norme di legge che disciplinano la redazione del bilancio sono quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità.

(c) Responsabilità della redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato

La responsabilità della redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, della correttezza delle informazioni in esso contenute, nonché della regolare tenuta delle scritture contabili, della corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili, dell'adeguatezza del sistema di controllo interno e dell'integrità del patrimonio sociale compete agli amministratori della Vostra società, anche ai sensi degli articoli 2423 e 2621 del Codice Civile.

È nostra la responsabilità di:

- verificare periodicamente nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale;
- esprimere con apposita relazione un giudizio professionale sul bilancio d'esercizio nel suo complesso sulla base della revisione legale condotta in conformità ai Principi di Revisione, di cui al precedente paragrafo (a).

Resta inteso che sarà responsabilità del Collegio Sindacale della Vostra società, se in carica, o in alternativa al soggetto deputato al controllo di legittimità, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Vostra società e del suo concreto funzionamento (di seguito "Sistema di controllo interno").

(d) Partecipazioni e bilancio consolidato

La revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato della Vostra società implica anche la revisione dei bilanci d'esercizio delle società controllate e delle collegate relativamente al Triennio nell'estensione da noi ritenuta necessaria ai fini della espressione del nostro giudizio professionale sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato.

A tal fine svolgeremo le procedure di revisione, di cui ai Principi di Revisione, nell'estensione richiesta dalla loro importanza relativa rispetto al gruppo HPE SpA.

La presente proposta è basata sul presupposto che con l'eventuale incarico venga affidata alla nostra società, o ad altre società di revisione dell'organizzazione PwC, la revisione di una parte preponderante del gruppo HPE SpA.

3 *Modalità di svolgimento dell'incarico*

Verifiche

Considerata l'attività caratteristica della Vostra società, sulla base delle informazioni patrimoniali, finanziarie ed economiche relative all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020, l'incarico di revisione sarà diretto in particolare, ma non esclusivamente, a verificare:

- (a) **Immobilizzazioni Immateriali e Materiali** - Verifica a campione dell'esistenza delle immobilizzazioni mediante analisi del libro cespiti e della documentazione di supporto ed eventuale verifica inventariale. Verifica della movimentazione di periodo e analisi a campione degli incrementi delle immobilizzazioni, mediante controllo della documentazione di supporto ed accertamento del requisito dell'utilità pluriennale. Verifica a campione delle immobilizzazioni dismesse. Ricalcolo a campione degli ammortamenti dell'esercizio.
- (b) **Immobilizzazioni finanziarie** – Verifica e analisi di idonea documentazione a supporto dell'iscrizione in bilancio. Verifica del valore di carico e della presenza di eventuali indicatori di perdita durevole di valore. Verifica della corretta valorizzazione delle immobilizzazioni finanziarie iscritte in bilancio. Acquisizione dei risultati delle revisioni svolte sui bilanci delle partecipate da parte di altre società di revisione appartenenti all'organizzazione PwC o da parte di altri revisori.
- (c) **Rimanenze** – Verifica dell'esistenza mediante inventari fisici a campione. Analisi sulla corretta valorizzazione delle rimanenze mediante analisi su base campionaria e verifica della continuità di applicazione dei criteri di valutazione. Verifica della congruità del fondo obsolescenza di magazzino. Verifica della corretta applicazione del principio della competenza.
- (d) **Crediti** - Verifica dell'esistenza dei crediti mediante esame di idonea documentazione di supporto. Eventuale richiesta di conferma scritta ai debitori dell'importo dei crediti in essere ed esame delle eventuali voci non concordanti. Verifica della congruità del fondo svalutazione crediti. Verifica della corretta applicazione del principio della competenza.
- (e) **Crediti e Debiti infragruppo** - Analisi della natura dei rapporti intercorsi con società del gruppo. Richiesta di conferma diretta di saldi e/o operazioni ed esame degli stati di concordanza tra i saldi risultanti dalle scritture contabili e quelli indicati dalle controparti relativamente a crediti e debiti verso controllate, collegate, controllanti ed altre società controllate dalla controllante.
- (f) **Disponibilità liquide** - Richiesta di conferma scritta agli istituti di credito dei relativi saldi e rapporti in essere. Verifica, con il metodo del campione, delle riconciliazioni bancarie dei vari conti correnti in essere. Verifica della corretta applicazione del principio della competenza.
- (g) **Patrimonio netto** - Analisi dei movimenti intervenuti nei conti di patrimonio netto nel corso dell'esercizio. Verifica delle operazioni registrate in detti conti, in relazione alle disposizioni dello statuto ed alle delibere degli azionisti. Lettura dei libri sociali ed esame degli eventi successivi alla data di bilancio.

- (h) **Fondi per rischi e oneri** - Analisi ed accertamento della congruità degli accantonamenti mediante analisi di idonea documentazione di supporto e verifica della ragionevolezza dei criteri utilizzati per effettuare lo stanziamento. Verifica che siano state contabilizzate tutte le passività certe o probabili di competenza dell'esercizio. Verifica dell'adeguatezza e della esaustività dell'informativa fornita in nota integrativa inerente le passività potenziali valutate possibili. Richiesta di conferma scritta agli esperti che supportano la società in merito ai contenziosi in essere.
- (i) **Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato** - Verifica della congruità del fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato e del relativo accantonamento del periodo.
- (j) **Debiti** - Analisi e verifica dei debiti mediante esame di idonea documentazione di supporto. Eventuale richiesta di conferma scritta ai creditori dell'importo dei debiti in essere ed esame delle eventuali voci non concordanti. Verifica che tutte le passività di competenza dell'esercizio siano state contabilizzate, correttamente classificate e che ne venga data adeguata informativa. Verifica della corretta applicazione del principio della competenza.
- (k) **Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate** - Verifica dell'onere a carico dell'esercizio e del fondo imposte mediante ricalcolo e analisi dei versamenti effettuati nel periodo.
- (l) **Conto economico** - Analisi degli scostamenti delle varie voci del conto economico rispetto all'esercizio precedente. Verifica della correlazione fra le voci di conto economico ed i conti patrimoniali. Analisi delle voci di conto economico più significative e verifica a campione dei documenti giustificativi.
- (m) **Bilancio Consolidato** - Verifica della corretta composizione dell'area di consolidamento. Controllo della corrispondenza con le scritture contabili della controllante e con le informazioni trasmesse dalle controllate incluse nel consolidamento. Acquisizione dei risultati delle revisioni svolte sui bilanci delle partecipate. Verifica del processo di aggregazione dei bilanci delle singole società comprese nell'area di consolidamento. Verifica dell'applicazione dei principi di consolidamento tramite esame delle scritture di consolidamento. Verifica della continuità di applicazione di principi contabili omogenei nell'ambito del gruppo. Verifica delle eliminazioni dei saldi infragruppo. Verifica dello storno degli utili infragruppo. Verifica della correttezza degli schemi del bilancio consolidato adottati. Verifica dei movimenti nei conti di patrimonio netto e della corretta determinazione del patrimonio netto di terzi.

Verifiche periodiche

Come previsto dal Principio di revisione (SA Italia) 250B, le verifiche periodiche avranno per oggetto la regolare tenuta della contabilità sociale e saranno tenute con cadenza trimestrale. Una sintesi delle principali procedure da svolgere è di seguito riportata:

- 1 In conformità al Principio di revisione (SA Italia) 250B, acquisire, ovvero aggiornare, le informazioni sulle procedure adottate dalla società per:

- individuare i libri obbligatori da tenere;
- introdurre nuovi libri obbligatori richiesti per tipologia di società;
- assicurare l'osservanza degli adempimenti, con particolare riferimento alle norme fiscali e previdenziali;
- accertare la tempestività e la regolarità delle vidimazioni di legge.

Inoltre, acquisire informazioni relative alle procedure per il tempestivo aggiornamento della contabilità sociale. L'analisi di tali procedure dovrà essere svolta utilizzando, ove ritenuto necessario in relazione alla complessità dei sistemi informativi della società, strumenti informatici di revisione.

- 2 Verificare, su base campionaria, l'esistenza, la regolare tenuta e il tempestivo aggiornamento dei libri contabili obbligatori, previsti dalla normativa civilistica, fiscale, previdenziale e dalle legislazioni speciali, rilevanti per la regolare tenuta della contabilità.
- 3 Verificare, su base campionaria, l'esecuzione degli adempimenti fiscali e previdenziali, attraverso l'esame della documentazione pertinente e delle relative registrazioni.
- 4 Verificare la sistemazione da parte della direzione di carenze nelle procedure adottate dall'impresa per la regolare tenuta della contabilità e non conformità nell'esecuzione degli adempimenti richiesti dalla normativa di riferimento eventualmente riscontrate in occasione degli accertamenti svolti nel corso delle verifiche periodiche precedenti.
- 5 Verificare la sistemazione da parte della direzione di errori nelle scritture contabili laddove riscontrati in esito allo svolgimento delle verifiche periodiche precedenti.

Partecipazioni e bilancio consolidato

Sulla base delle informazioni ottenute, riferite al 2020, le partecipazioni in società controllate e collegate costituiscono la principale componente del bilancio d'esercizio; conseguentemente, al fine di poter esprimere il nostro giudizio professionale sul bilancio d'esercizio della società controllante Askoll Eva SpA secondo i Principi di Revisione di riferimento, è necessario effettuare la revisione, con l'ampiezza che si rende necessaria, dei bilanci delle società partecipate.

L'ampiezza dei lavori di revisione sui bilanci delle partecipate viene determinata secondo un criterio di importanza relativa, sia in termini quantitativi che qualitativi, nel contesto del bilancio d'esercizio e nel contesto del bilancio consolidato, come più diffusamente trattato nell'**Allegato C** che descrive le principali tecniche di revisione sommaria.

Tempi di esecuzione degli interventi di revisione

I nostri interventi saranno programmati sulla base delle ragionevoli esigenze della Vostra direzione amministrativa, nonché del presupposto che la documentazione da esaminare ci venga resa disponibile tempestivamente ed in tempo utile al fine di effettuare le nostre verifiche nei periodi di



seguito individuati.

Per i controlli sul bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato avremo riguardo, ove possibile, alle esigenze della Vostra direzione amministrativa, tenendo comunque presente i termini di rilascio delle nostre relazioni nel presupposto che la documentazione oggetto di esame ci sia resa disponibile nei tempi previsti dalla normativa medesima, in ogni caso, in tempi congrui per permetterci di effettuare un esame adeguato e completo della stessa, prima del deposito del bilancio presso la sede sociale. Per i controlli da eseguirsi ai sensi ed in conformità all'articolo 14, comma 1, lett b) del Decreto, i nostri interventi avranno luogo nel corso dell'esercizio con periodicità trimestrale ed avranno ad oggetto la regolare tenuta della contabilità sociale.

La Vostra società avrà cura di fornirci tutta la collaborazione, l'assistenza ed il supporto necessario ed utile al corretto e puntuale svolgimento del nostro incarico, ivi incluso il libero accesso del nostro personale incaricato alle Vostre banche dati e la disponibilità dei Vostri centri elaborazione dati all'utilizzo del nostro software di supporto all'attività di revisione.

La Vostra Società si impegna inoltre a fornire al personale professionale di PricewaterhouseCoopers SpA (di seguito "PwC"), che operi presso la sede principale o presso eventuali Vostre sedi secondarie, la disponibilità di un accesso ad internet al solo fine di consentire lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico che necessitano di connettività remota ai nostri server aziendali.

4 Personale impiegato, tempi, corrispettivi ed altre spese accessorie della revisione

4.1 Personale impiegato

Il responsabile dell'incarico sarà Giorgio Simonelli, nella sua qualità di partner di PwC SpA.

Qualora fosse necessario procedere alla sostituzione del socio responsabile per motivi ad oggi non prevedibili, tale sostituzione Vi verrà comunicata tempestivamente.

4.2 Tempi

La stima del numero delle ore è stata determinata tenuto conto degli elementi informativi acquisiti in qualità di revisore in carica in merito all'attività e all'organizzazione aziendale, al grado di affidabilità dei sistemi e del rischio di revisione, nonché in base alle ore da noi impiegate per l'esecuzione della revisione del bilancio 2020.

4.3 Onorari ed altre spese

Il criterio di calcolo degli onorari è basato sul livello di responsabilità ed esperienza del nostro personale professionale, tenuto conto del tempo da noi ritenuto necessario per assolvere l'incarico.



Sulla base di quanto esposto precedentemente, avendo come riferimento il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato relativi al 2020 e la struttura della società e del gruppo HPE SpA così come illustrateci, la quantificazione dei nostri onorari, per singolo esercizio, è la seguente:

	<u>Ore</u>	<u>Onorari</u> (Euro)
Incarico di revisione legale del bilancio d'esercizio della Askoll Eva SpA	252	18.000
Incarico di revisione limitata del bilancio semestrale del Gruppo BU Mobilità Elettrica SpA	153	12.000
Incarico di revisione legale del bilancio consolidato del Gruppo BU Mobilità Elettrica SpA	133	8.000
Totale ore e onorari lordi	538	38.000

Gli importi indicati non comprendono l'IVA, le spese vive e di segreteria, da fatturarsi in base al costo sostenuto, né il contributo di vigilanza a favore della Consob o di altra Autorità di vigilanza, che potrebbe essere previsto per incarichi siffatti a seguito dell'entrata in vigore di nuovi provvedimenti normativi emanati dalle competenti Autorità.

Tramite l'accettazione della presente proposta, la Vostra società riconosce ed accetta l'ammontare degli onorari come sopra quantificati ed indicati.

Resta inteso che gli onorari come sopra indicati non comprendono quelli relativi a pareri e/o osservazioni che potranno esserci da Voi richiesti ai sensi ed in conformità alle disposizioni del Codice Civile.

I nostri onorari saranno fatturati come segue:

- All' inizio dei lavori 50 per cento
- All' inizio della fase finale 40 per cento
- Alla consegna della relazione 10 per cento

Le spese ed ogni altro costo saranno fatturati quando sostenuti.

La Vostra società si impegna a pagare il corrispettivo entro 30 giorni dalla data di emissione, da parte nostra, della relativa fattura.

5 **Situazioni di incompatibilità**

Abbiamo accertato l'insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell'articolo 10 del Decreto, mantenendo agli atti idonea documentazione.

La Vostra società si impegna, nel corso dello svolgimento dell'incarico, a collaborare alla raccolta delle informazioni relative alla ricostruzione del Vostro gruppo. Resta inteso che, qualora non ci venga segnalata alcuna variazione durante lo svolgimento dell'incarico, riterremo che non sono intercorse modifiche rispetto alle citate informazioni.

Rammentiamo che sia la Vostra società che la nostra, dovranno evitare di porre in essere comportamenti non conformi a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata e che, comunque, possano compromettere il requisito dell'indipendenza nel corso dello svolgimento dell'incarico. Tali divieti si intendono recepiti fin da ora nel rapporto contrattuale che abbia ad instaurarsi, qualora ci venga conferito l'incarico di revisione.

A tal fine nell'**Allegato D** sono indicati i nominativi dei soci, degli associati fondatori e dei componenti degli organi di amministrazione della nostra società e delle entità appartenenti alla rete PwC Italia.

Per quanto concerne le entità non italiane appartenenti alla rete PwC, sono consultabili, con riferimento al singolo territorio, sul sito internet: www.pwc.com/legalentitylisting.

6 **Condizioni generali di contratto**

Le condizioni generali che regolano lo svolgimento dell'incarico di revisione oggetto della presente lettera sono dettagliate nell'**Allegato A** "Condizioni generali di contratto" che costituisce parte integrante della presente lettera.

7 **Documenti finali**

Le relazioni che saranno emesse al termine del lavoro di revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato del gruppo HPE SpA relativi a ciascun esercizio che si chiuderà nel Triennio saranno redatte in linea con quanto previsto dai Principi di Revisione dal ISA (Italia) 700 al ISA (Italia) 720 e SA (Italia) 720B.

In osservanza alle regole della nostra professione, le nostre relazioni (e/o traduzioni in altra lingua) non possono essere riprodotte né rese disponibili disgiuntamente dai fascicoli completi di bilancio cui esse si riferiscono. Nel caso di riproduzione a mezzo stampa e/o mediante qualsivoglia altro mezzo di diffusione (e.g. internet) così come nel caso di traduzioni in altra lingua del bilancio congiuntamente alla nostra relazione di revisione, o altro possibile utilizzo, sarà necessaria la nostra preventiva approvazione scritta.



Gli Allegati formano parte integrante della presente proposta.

Vorrete quindi cortesemente provvedere alla trasmissione della presente al Collegio Sindacale, se in carica, per quanto di sua competenza, e, conseguentemente, assicurarVi che ci pervenga comunicazione per iscritto circa il conferimento dell'incarico di revisione, sulla base di quanto deliberato al riguardo da parte dell'Assemblea degli Azionisti della Vostra società, in conformità a quanto previsto dall'articolo 13 del Decreto.



Ci auguriamo che la presente Lettera d'Incarico, come definita nell'Introduzione dell'**Allegato A** "Condizioni generali di contratto", che forma parte integrante della presente Lettera d'Incarico, sia in accordo con le Vostre aspettative e ci permetta di rendere alla Vostra società un servizio proficuo e di reciproca soddisfazione.

Distinti saluti

PricewaterhouseCoopers SpA

Copia non firmata

Giorgio Simonelli
(Partner)



Abbiamo letto il contenuto della Lettera d'Incarico ed accettiamo integralmente le condizioni contrattuali in essa contenute.

(luogo e data)

(firma del legale rappresentante della Askoll Eva SpA)

(nome e cognome leggibili del legale rappresentante della Askoll Eva SpA e qualifica aziendale)

Approvazione ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, Askoll Eva SpA dichiara di aver letto e di approvare espressamente le condizioni contenute nei seguenti articoli della Lettera d'Incarico:

Articolo 2 , lett. A, (Natura dell'incarico - principi di revisione); Articolo 4.3 (Onorari ed altre spese); nonché ai seguenti articoli dell'**Allegato A "Condizioni generali di contratto"**: Articolo 4 (Consulenti esterni); Articolo 5.6 (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex DLgs 231/2001); Articolo 6 (Sanzioni Economiche Internazionali); Articolo 7 (Foro competente e legge applicabile).

(firma del legale rappresentante della Askoll Eva SpA)

ASKOLL EVA SPA

**INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DEL
DLGS 39/2010 E DEGLI ARTICOLI 2409-BIS E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE PER
GLI ESERCIZI 2022, 2023 E 2024**

Indice degli allegati

- A Condizioni Generali di Contratto
- B La revisione del bilancio
- C Cenni sulle tecniche di revisione sommaria nell'ambito della revisione di un gruppo
- D Elenco soci, associati fondatori ed amministratori delle entità appartenenti alla rete PwC Italia

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

Introduzione

Qui di seguito sono riportate le condizioni generali (di seguito anche le "Condizioni Generali di Contratto") che regolano lo svolgimento da parte di PricewaterhouseCoopers S.p.A. ("noi" o "PwC") dei servizi dettagliati nella lettera di cui il presente documento costituisce allegato (la "Lettera"). La Lettera, le Condizioni Generali di Contratto, la Lettera degli onorari (nel caso sia separata dalla Lettera) ed eventuali altri allegati alla Lettera costituiscono la lettera d'incarico tra la Società e PwC (di seguito anche la "Lettera d'Incarico"). Il successivo paragrafo 8 contiene la definizione dei termini usati nella Lettera d'Incarico, se non già definiti nello stesso.

Servizi

I servizi che Vi forniremo sono quelli descritti nella Lettera (i "Servizi") cui si rimanda sia per termini che contenuti.

Confidenzialità e aspetti correlati

Confidenzialità

Le Informazioni confidenziali saranno adeguatamente trattate al fine di preservarne il carattere di confidenzialità.

Potremo comunicare le Informazioni confidenziali a soggetti terzi, ivi inclusi i consulenti di PwC e altre società del Network PwC con sede in Italia o all'estero, ove ciò si renda necessario ai fini dello svolgimento dei Servizi e/o della conservazione della relativa documentazione.

Subordinatamente a quanto specificato nel paragrafo 2.1.1, potremo citare lo svolgimento dei Servizi ai nostri clienti, attuali e futuri, come referenza dei nostri servizi professionali.

Inoltre, fermo restando l'impegno di PwC a tutelare le Informazioni confidenziali, per consentire l'esecuzione di attività di *customer relationship management* (meglio descritte nella clausola «Trattamento dei Dati Personali») PwC potrà condividere, tramite l'inserimento in appositi data base, alcuni dati e informazioni riguardanti la Società (es.: denominazione e sede legale), i suoi legali rappresentanti ed eventuali ulteriori persone di contatto (es.: nome, cognome, ruolo e dato di contatto), nonché relative agli incarichi ricevuti (es.: natura e valore dei Servizi), con altre entità italiane o estere appartenenti al Network PwC. Qualora dovessero ricorrere specifici obblighi di riservatezza, confidenzialità o segreto professionale, come pure in presenza di particolari ragioni di opportunità, le predette informazioni saranno rese accessibili, a seconda delle circostanze, unicamente ai professionisti delle entità legali italiane del Network PwC (con esclusione di quelle estere), oppure di PwC, ovvero soltanto ai membri del team di lavoro assegnato allo svolgimento dell'incarico professionale.

Vi comunichiamo, inoltre, che PwC potrà avere accesso ad informazioni privilegiate come definite dall'articolo 7 del Regolamento Europeo 596/2014 (MAR) e che qualora si verificasse tale circostanza la persona di riferimento per ogni eventuale comunicazione in tale ambito è il Responsabile dell'incarico.

Relazioni con altri clienti

Potrebbe verificarsi il caso in cui PwC fornisca servizi professionali a clienti che siano concorrenti della Società o i cui interessi possano rivelarsi in conflitto con quelli della stessa.

Anche se ciò dovesse accadere, la Società accetta sin d'ora di non porre limitazioni alla nostra possibilità di prestare servizi a tali clienti con l'intesa che non useremo Informazioni confidenziali ottenute da Voi a favore di tali clienti, né a Vostro beneficio Informazioni confidenziali ottenute da tali clienti.

Trattamento dei Dati Personali

Ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento Europeo n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (in breve "GDPR"), PwC ha concluso un accordo di contitolarità con Servizi Aziendali PricewaterhouseCoopers Srl (di seguito "SAPwC"), con sede in Milano, Piazza Tre Torri, n. 2, società che fornisce servizi amministrativi, contabili ed organizzativi a tutte le entità giuridiche italiane del Network PwC di cui PwC e SAPwC ("Contitolari") fanno parte. Il contenuto essenziale di tale accordo è a disposizione presso le sedi dei Contitolari.

Ne consegue che tutti i dati personali forniti dalla Società a PwC saranno automaticamente in contitolarità di SAPwC.

Tenuto conto di quanto poc'anzi indicato, i Contitolari forniscono alla Società la presente informativa, ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR (in breve, "Informativa") riguardanti il trattamento dei dati personali acquisiti ai fini dell'esecuzione dei Servizi.

Per lo svolgimento dell'incarico professionale conferito dalla Società (di seguito, oltre a "Servizi", anche "Incarico di Revisione" o "Incarico") nella generalità dei casi PwC non necessita di trattare dati personali ai sensi del GDPR, se non quelli dei legali rappresentanti e delle persone di contatto della Società.

In conformità al principio di minimizzazione previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera (c), GDPR, la Società si impegna, pertanto, ad astenersi dall'invio a PwC di dati personali di qualsiasi tipo, salvo che gli stessi non siano strettamente necessari per lo svolgimento dell'Incarico. In quest'ultimo caso i dati personali dovranno essere trasmessi ai Contitolari in forma anonima ovvero tramite

¹ Ulteriori informazioni sul Network PwC e sulle entità giuridiche che lo compongono sono disponibili sul sito www.pwc.com

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

ALLEGATO A

l'uso di pseudonimi, come espressamente previsto dal GDPR.

Qualora, ai fini dell'esecuzione dell'incarico, si rendesse indispensabile trattare dati personali ulteriori rispetto a quelli dei legali rappresentanti e/o delle persone di contatto della Società e gli stessi non potessero essere acquisiti in forma anonima o pseudonimizzata, PwC valuterà con la Società le modalità più opportune di trattamento.

In linea di massima, i dati in questione potrebbero riguardare: dipendenti, clienti, fornitori persone fisiche, controparti in procedimenti giudiziari, membri degli organi di amministrazione o controllo, ecc. (i) della Società (o delle società del gruppo di appartenenza), oppure (ii) di imprese terze ove l'incarico comprenda lo svolgimento di analisi di dati di tali soggetti.

Ai sensi del GDPR, tali soggetti rivestono la qualifica di "Interessato", cioè di persona alla quale si riferiscono i dati stessi oggetto del trattamento (di seguito "Interessato").

Ove del caso i dati saranno raccolti dai Contitolari presso la Società a mezzo di persone autorizzate al trattamento. L'applicazione delle procedure di revisione o di altri incarichi potrebbe comportare la raccolta dei dati anche presso terzi, generalmente in rapporto d'affari con la Società, quali: clienti, fornitori, creditori, debitori, banche ed istituzioni finanziarie, consulenti, fiduciari, depositari di valori ecc., nonché altre società del gruppo di appartenenza della Società oppure altri revisori. L'acquisizione dei dati potrebbe avvenire anche presso banche dati private e/o pubblici registri.

2.3.4 In ogni caso, la Società dichiara e garantisce di trattare legittimamente ed in conformità al GDPR tutti i dati personali che dovesse comunicare a PwC nel corso dello svolgimento dei Servizi ed, in particolare, dichiara sin d'ora di aver fornito agli Interessati adeguata informativa nella quale viene espressamente menzionata la possibilità di fornire i dati personali a società terze incaricate dell'esecuzione di servizi professionali e di avere ottenuto i consensi eventualmente necessari. La Società si impegna altresì ad indicare ai propri dipendenti e/o collaboratori che l'Informativa è consultabile sul sito web <https://www.pwc.com/it/informative-privacy>, in modo tale che la stessa possa essere fornita dai Contitolari anche ai soggetti Interessati ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR.

2.3.5 a) Identità e dati di contatto dei Contitolari

PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A.
Piazza Tre Torri, n. 2 - 20145 Milano
C.F. e P.IVA: 12979880155
Tel. (02) 77851

SERVIZI AZIENDALI PRICEWATERHOUSECOOPERS S.r.l.
Piazza Tre Torri, n. 2 - 20145 Milano
C.F. e P.IVA: 12449670152
Tel. (02) 77851

b) Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati

Ufficio del Responsabile della Protezione dei Dati/Data Protection Officer ("DPO")
Piazza Tre Torri, n. 2 - 20145 Milano
Indirizzo PEC: dpo-assurance@pec-pwc.it
Tel. (02) 7785670 Fax. (02) 7785671

c) Finalità dei trattamenti cui sono destinati i dati personali e base giuridica

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

(i) adempiere gli obblighi precontrattuali e contrattuali riguardanti l'incarico di revisione come disciplinato dal Diritto dell'Unione Europea e dalla normativa nazionale, nonché dai Principi di revisione applicabili;

(ii) adempiere gli obblighi previsti da leggi e regolamenti nazionali e comunitari (es. normativa anticiclaggio e antiterrorismo) o, per quanto applicabili, da normative vigenti presso paesi terzi;

(iii) eseguire un ordine di Autorità giudiziarie, enti o organismi al cui potere di vigilanza sono soggetti i Contitolari;

(iv) eseguire le disposizioni delle procedure del Network PwC riguardanti processi e aspetti organizzativi, gestionali e operativi inerenti il conferimento e l'esecuzione di incarichi (che in taluni casi potrebbe avvenire con il coinvolgimento di altre entità legali italiane ed estere del Network PwC) nonché i rapporti con la clientela (es. verifiche di indipendenza e di potenziali conflitti di interesse, procedure di gestione del rischio e di controllo della qualità);

(v) esercitare i diritti dei Contitolari, in particolare, il diritto di difesa in giudizio.

I trattamenti di dati personali effettuati per le finalità sopra indicate sono necessari per attuare le disposizioni normative vigenti, per poter eseguire l'incarico di revisione, in applicazione dei relativi obblighi previsti dal diritto nazionale e dell'Unione europea e degli accordi contrattuali nonché, più in generale, per il perseguimento del legittimo interesse, anche di soggetti terzi con cui la Società intrattiene rapporti commerciali, alla regolare esecuzione di tale attività e alla conseguente espressione del giudizio sul bilancio.

Il trattamento non richiede pertanto il consenso degli Interessati.

Un eventuale rifiuto di fornire tali dati e/o l'opposizione al loro trattamento comporterebbe l'impossibilità per PwC di svolgere l'incarico e per SAPwC di eseguire le attività ancillari di propria competenza come precedentemente descritte.

Inoltre, i dati personali potrebbero essere trattati per perseguire il legittimo interesse dei Contitolari e/o delle altre entità legali (italiane ed estere) aderenti al Network PwC di instaurare e intrattenere proficue e ottimali relazioni professionali con i propri clienti, attuali e

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

potenziali. A tale scopo i dati potranno essere utilizzati per svolgere attività di "customer relationship management", consistenti principalmente nel tracciare e gestire i rapporti e le interazioni intrattenuti dalle entità giuridiche (italiane ed estere) del Network PwC, tramite i professionisti che ne fanno parte, con le "persone di contatto" di clienti, attuali e potenziali, al fine di comprenderne al meglio le esigenze e aspettative, migliorare i propri servizi, svilupparne di nuovi sulla base delle richieste del mercato, nonché incrementare il proprio business. Per il raggiungimento di questi scopi i dati personali delle "persone di contatto" saranno inseriti in appositi data base in titolarità e/o nella disponibilità dei Contitolari e quindi resi visibili anche alle altre entità giuridiche, italiane ed estere, del Network PwC aventi sede nei Paesi indicati all'indirizzo web: <https://www.pwc.com/gx/en/about/office-locations.html#/>.

Qualora dovessero ricorrere specifici obblighi di riservatezza, confidenzialità o segreto professionale, come pure in presenza di particolari ragioni di opportunità, i dati personali saranno resi accessibili, a seconda delle circostanze, unicamente ai professionisti delle entità legali italiane del Network PwC (con esclusione di quelle estere), oppure dei soli Contitolari del trattamento, ovvero soltanto ai membri del team di lavoro assegnato allo svolgimento dell'incarico professionale. In ogni caso, per le finalità di "customer relationship management" poc'anzi indicate, gli Interessati potranno essere contattati, ove necessario, soltanto per il tramite dei professionisti che operano nell'ambito dell'entità legale italiana con cui gli stessi hanno instaurato la relazione principale.

d) Categorie di dati personali trattati:

In conformità all'articolo 4, n. 1, GDPR per "dato personale" (di seguito anche "Dati") si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, per mezzo di qualsiasi identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale, che sia stata acquisita dai Contitolari tramite la Società oppure presso banche dati private e/o pubblici registri.

Ai fini dell'esecuzione dell'Incarico, fermo restando l'obbligo di rispettare il principio della minimizzazione come sopra indicato, tenuto conto delle caratteristiche dell'attività di revisione dei conti, in taluni casi potrebbe rendersi necessario anche il trattamento di particolari categorie di Dati quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli di cui all'articolo 9, GDPR (ad esempio, Dati idonei a rivelare lo stato di salute), ovvero Dati relativi a condanne penali e reati o connessi a misure di sicurezza, come definiti dall'articolo 10, GDPR.

e) Categorie di destinatari dei dati personali

Nell'ambito dell'esecuzione dell'Incarico di revisione, i Dati potranno essere resi accessibili a:

(i) organi sociali e altri organismi societari esistenti

presso la Società, secondo il modello di governance adottato,

(ii) enti esterni (anche privati) italiani o esteri, che svolgono attività di vigilanza sulla Società, sul gruppo di appartenenza della Società e/o sui Contitolari (a titolo esemplificativo, Consob, Banca d'Italia, Ivass), amministrazioni, nonché Autorità giudiziarie nell'ambito di procedimenti civili, penali o amministrativi,

(iii) dipendenti e collaboratori dei Contitolari, nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento dei Dati (o c.d. "Incaricati al trattamento"),

(iv) altre entità giuridiche italiane ed estere del Network PwC, di cui i Contitolari fanno parte, per le finalità previste al precedente punto c), inclusa l'esecuzione delle attività di "customer relationship management" precedentemente indicate tramite inserimento dei dati in appositi data base di proprietà e/o in disponibilità dei Contitolari,

(v) società ed enti esterni e professionisti di fiducia dei Contitolari che svolgono attività funzionali all'esecuzione dell'Incarico di revisione dei conti o altro incarico conferito a PwC,

(vi) altri revisori, nei casi previsti e disciplinati dalla legge e dai Principi di revisione applicabili, nonché su specifica richiesta della Società,

(vii) altri soggetti terzi che svolgono attività in outsourcing per conto dei Contitolari, anche ai fini della conservazione dei dati, nella loro qualità di responsabili del trattamento,

(viii) professionisti incaricati dalla Società ai fini dell'esecuzione di altri incarichi oppure da società terze per l'esecuzione di incarichi in cui la Società abbia interesse (es. incarichi di due diligence in cui sia coinvolta la Società).

L'elenco aggiornato dei responsabili e degli addetti autorizzati al trattamento è custodito presso la sede dei Contitolari.

f) Trasferimento di dati personali all'estero

Poiché i Contitolari operano nell'ambito di un Network composto da entità giuridiche indipendenti aventi sede in diversi paesi del mondo, i Dati potrebbero essere trasferiti e conservati anche fuori dall'Unione Europea, inclusi i paesi che non garantiscono un livello di protezione adeguato. In ogni caso tali trasferimenti avverranno sempre e comunque nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 45 e 46, GDPR.

La gestione e la conservazione dei Dati avviene in cloud e su server ubicati all'interno dell'Unione Europea di proprietà e/o nella disponibilità dei Contitolari e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali responsabili del trattamento.

Il trasferimento all'estero dei Dati nei paesi extra-UE avviene in conformità alle disposizioni contenute nel Capo V, GDPR (articolo 46), mediante l'adozione di clausole-tipo redatte

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

sulla base delle versioni n. 2004/915/EC e n. 2010/87/EU elaborate dalla Commissione Europea.

I Dati non saranno oggetto di diffusione al di fuori delle ipotesi previste in relazione alle attività di "customer relationship management" precedentemente descritte.

g) Periodo di conservazione dei Dati

I Dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto professionale. A decorrere dalla data di cessazione di tale rapporto per qualsivoglia ragione o causa, i Dati saranno conservati per il tempo previsto dai Principi di revisione applicabili riguardanti la conservazione della documentazione del lavoro di revisione dei conti, nonché per i termini prescrizionali applicabili ex lege, maggiorati di dodici mesi.

In ogni caso, i Dati saranno conservati per il tempo necessario ai fini dell'adempimento di specifici obblighi normativi (es. normativa antiriciclaggio), nonché per l'eventuale necessità di accertamento, esercizio o difesa dei diritti dei Contitolari anche derivanti dalla necessità di comprovare la regolare esecuzione dell'incarico di Revisione. In relazione alle attività di "customer relationship management" i Dati saranno conservati per un periodo di tre anni.

h) Diritti dell'Interessato

In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I, GDPR, l'Interessato può esercitare i diritti ivi contenuti ed in particolare:

Diritto di accesso - Ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di Dati riguardanti l'Interessato e, in tal caso, ricevere informazioni relativamente a, tra le altre: finalità del trattamento, categorie di Dati trattati e periodo di conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 15, GDPR),

Diritto di rettifica - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei Dati inesatti che riguardano l'Interessato e l'integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16, GDPR),

Diritto alla cancellazione - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei Dati riguardanti l'Interessato, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR),

Diritto di limitazione - Ottenere dai Contitolari la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR (articolo 18 GDPR),

Diritto alla portabilità - Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i Dati forniti ai Contitolari, e ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20 GDPR),

Diritto di opposizione - Opporsi al trattamento dei Dati riguardanti l'Interessato, salvo che sussistano motivi legittimi per i Contitolari di continuare il trattamento (articolo 21 GDPR),

Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo - Proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, (informazioni e dettagli di contatto al sito internet: www.garanteprivacy.it).

L'Interessato può inviare una richiesta di esercizio di tali diritti mediante comunicazione da trasmettere all'ufficio del Responsabile per la Protezione dei Dati tramite l'indirizzo PEC indicato in precedenza.

i) Modalità del trattamento

Il trattamento dei Dati da parte dei Contitolari è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4, n. 2), GDPR, compiute con o senza l'ausilio di sistemi informatici e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, aggiornamento, conservazione, adattamento o modifica, estrazione ed analisi, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione dei Dati.

2.3.6 I Contitolari si obbligano, sin da ora, a mantenere riservati i Dati e le informazioni ricevute ai fini dello svolgimento dei Servizi e ad adottare le misure atte a garantire un'adeguata tutela degli stessi, assicurando la necessaria confidenzialità e riservatezza circa il loro contenuto.

Gli obblighi di riservatezza poc'anzi indicati avranno effetto anche oltre la data in cui lo svolgimento dei Servizi sarà ultimato.

2.3.7 In conformità a quanto previsto dall'articolo 32, GDPR, tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, i Contitolari e la Società dichiarano reciprocamente di avere messo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate, anche con riguardo alle particolari categorie di Dati di cui agli articoli 9 e 10, GDPR, per garantire un livello di sicurezza idoneo al rischio, che comprendono, in via esemplificativa e non esaustiva: (i) la pseudonimizzazione e la cifratura dei Dati personali; (ii) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; (iii) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei Dati in caso di incidente fisico o tecnico; (iv) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. I Contitolari e la Società saranno responsabili della protezione del proprio sistema informatico.

3 Onorari

3.1 Il dettaglio degli onorari per la prestazione dei Servizi, il cui ammontare è stato concordato con la Società, è esposto, nella Lettera o, se esistente, nella Lettera degli onorari che forma parte integrante di questa Lettera d'Incarico.

3.2 L'ammontare degli onorari è stato stimato sulla base delle precedenti nostre esperienze per i Servizi resi in situazioni simili a quella oggetto del presente incarico, e potrà

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

pertanto essere modificata nell'ipotesi in cui riscontrassimo, nel corso della nostra attività, difficoltà od aggravii di qualunque natura tali da determinare un nostro impegno maggiore o comunque diverso da quello indicato nella presente Lettera d'Incarico. Sarà nostra cura comunicare alla Società tali eventuali modifiche della stima in modo da poter conseguentemente concordare l'adeguamento del corrispettivo pattuito.

- 3.3 Nel caso dovessero presentarsi circostanze eccezionali o imprevedibili, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, variazioni significative nella struttura ed attività della Società e/o del gruppo di cui fa parte la Società, problematiche di continuità aziendale o specifiche situazioni che necessitano di approfondimenti di natura tecnica, istituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, oppure altre circostanze ad oggi non prevedibili che rendano necessario l'impiego di tempi superiori rispetto a quanto stimato nella presente proposta, sarà premura di PwC informare la Società al fine di addivenire concordemente alla definizione delle attività non previste nella Lettera d'Incarico e alla quantificazione dei relativi onorari. Inoltre, possibili futuri chiarimenti e/o prassi ufficiali condivisi con le competenti autorità di vigilanza in merito all'applicazione delle disposizioni del Regolamento Europeo N° 537/2014 e del Decreto Legislativo n. 135/2016, o di altri cambiamenti normativi, o di cambiamenti nei principi contabili e/o di revisione che potessero avvenire nel corso del periodo cui l'incarico in oggetto fa riferimento, potrebbero richiedere tempi superiori per la prestazione dei Servizi rispetto a quelli stimati per lo svolgimento degli stessi. Anche in tale circostanza, sarà premura di PwC informare la Società tempestivamente di un eventuale variazione dei tempi stimati per lo svolgimento dell'incarico al fine di addivenire concordemente alla definizione di eventuali variazioni dei nostri onorari.
- 3.4 Qualsiasi osservazione od eccezione riguardante la quantificazione degli onorari dovrà essere comunicata per iscritto, al socio responsabile dell'incarico, tempestivamente e comunque non oltre novanta giorni dalla data di emissione della relazione. Decorso tale termine, la quantificazione degli onorari fatturati sarà definitivamente acquisita tra la Società e PwC, con espressa rinuncia ad ogni successiva contestazione.
- 3.5 Le condizioni di pagamento delle fatture che andremo a emettere sono espresse nelle Lettere.
- 3.6 Gli onorari sono indicati con riferimento alle tariffe in vigore al momento della sottoscrizione della Lettera di Incarico e verranno aumentati annualmente, in base alla variazione dell'indice Istat relativo al costo della vita (indice prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente.
- 4 Consulenti esterni**
- 4.1 Qualora ritenessimo necessario od opportuno, al fine del corretto svolgimento dei Servizi, richiedere l'intervento, l'assistenza, la consulenza od altro supporto di consulenti

esterni oppure di altra entità giuridica appartenente alla rete PwC, in relazione ad aspetti specifici particolarmente complessi ovvero attinenti a materie tecnicamente diverse dalla revisione contabile, comunicheremo alla direzione amministrativa della Società che utilizzeremo, per l'esame di tale aspetto specifico, i servizi di un consulente esterno. Salvo espresso e tempestivo diniego da parte della Società procederemo a conferire tale incarico al consulente terzo ed aggiungeremo al nostro corrispettivo, come concordato, il costo relativo a questo ulteriore non previsto supporto esterno.

- 4.2 La Società si impegna a non citare in giudizio altre organizzazioni PricewaterhouseCoopers o i loro Dipendenti in relazione allo svolgimento dei Servizi. I rapporti fra la Società ed i soci e dipendenti delle altre organizzazioni della rete PricewaterhouseCoopers si intenderanno come se intrattenuti con PwC.
- 4.3 La Società si impegna a non citare in giudizio, anche a titolo personale, i Dipendenti di PwC in connessione allo svolgimento dei Servizi; questa limitazione non pregiudica in alcun modo le loro responsabilità derivanti da loro comportamenti od omissioni.
- 4.4 Il contenuto dei paragrafi 4.2 e 4.3 si intende espressamente concordato in favore dei Dipendenti di PwC e delle altre organizzazioni della rete PricewaterhouseCoopers coinvolte nello svolgimento dei Servizi, nonché dei rispettivi Dipendenti (collettivamente i "Beneficiari"). Voi accettate che ciascuno dei Beneficiari possa fare affidamento su quanto stabilito al presente paragrafo.

5 Aspetti di carattere generale

- 5.1 **Diritti di proprietà intellettuale** – La Società riconosce espressamente che, al fine di svolgere i Servizi, PwC utilizzerà in varia misura il know-how e le conoscenze tecnologiche, gestionali, organizzative, metodologiche e di altro genere sviluppate dal Network PricewaterhouseCoopers. A questo proposito, è espressamente convenuto sin da ora che la Società non avrà né otterrà, a qualunque titolo, alcun diritto di proprietà industriale e/o intellettuale sul know-how o sulle conoscenze poc'anzi indicate che sono e rimarranno in titolarità esclusiva del Network PricewaterhouseCoopers. Fermo restando quanto sopra, Voi riconoscete espressamente che a PwC spetta la piena ed esclusiva titolarità di tutti i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale sui fogli elettronici, sui data-base e sul loro contenuto, nonché sulle soluzioni metodologiche e tecnologiche, sulle informazioni e conoscenze e, più in generale, su tutto il know-how, sviluppati nel corso dello svolgimento dei Servizi. Di conseguenza, PwC è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale sulla documentazione del lavoro svolto, sul rapporto o sui rapporti emesso/i da PwC e, più in generale, su tutta la corrispondenza. Subordinatamente a quanto contenuto nel paragrafo 2.1.1, qualsiasi foglio elettronico, data-base, modalità di utilizzo dei sistemi informativi, delle idee, dei concetti, delle informazioni ed in generale di tutto il know-how sviluppato nello svolgimento dei Servizi potrà essere

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

utilizzato da PwC nel modo ritenuto più appropriato, incluso l'utilizzo in favore di o da parte di altri nostri clienti, senza alcun obbligo nei confronti della Società.

- 5.2 Validità dei termini contrattuali** – Nel caso in cui uno più termini della presente Lettera d'Incarico dovessero essere considerati, in tutto in parte, invalidi tali termini dovranno essere considerati come esclusi dalla Lettera d'Incarico. La validità degli altri elementi del Lettera d'Incarico non risulterà compromessa.
- 5.3 Lettera d'Incarico** – La presente Lettera d'Incarico che annulla e sostituisce ogni altro eventuale precedente accordo concluso tra la Società e PwC, costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere modificato od integrato esclusivamente per atto scritto.
- 5.4 Termini contraddittori** – Nel caso in cui vi siano termini contraddittori fra quelli contenuti nella Lettera, nelle Condizioni Generali di Contratto ed in ogni altro documento facente parte della Lettera d'Incarico, si conviene che prevarrà il contenuto delle Condizioni Generali di Contratto salvo il caso in cui tali termini siano stati espressamente modificati con la Lettera, con un richiamo specifico al paragrafo sostituito o modificato. In caso di contrasto tra il contenuto della Lettera e quello di ogni altro documento diverso dalla Condizioni Generali di Contratto facente parte della Lettera d'Incarico, prevarrà il contenuto della Lettera.
- 5.5 Obblighi previsti dalla Normativa Antiriciclaggio**
- 5.5.1** PwC è tenuta ad adempiere agli obblighi previsti dalla Normativa Antiriciclaggio e, in particolare, a svolgere la c.d. adeguata verifica della clientela prima di dare esecuzione all'incarico.
- 5.5.2** Ai sensi di tale normativa, la Società si obbliga a fornire a PwC i documenti e le informazioni, che saranno dalla stessa richiesti, relativamente alla Società e ai firmatari della Lettera d'Incarico, nonché al Titolare Effettivo. Tali documenti ed informazioni dovranno essere trasmessi con la massima tempestività, onde consentirci di svolgere puntualmente gli adempimenti di verifica previsti dalla normativa.
- 5.5.3** L'omessa o tardiva trasmissione dei dati che saranno richiesti non consente a PwC di conformarsi alla Normativa Antiriciclaggio e impedisce l'esecuzione della prestazione professionale. Stante quanto sopra indicato, l'incarico dovrà quindi intendersi validamente conferito e accettato al completamento degli obblighi di adeguata verifica espressamente previsti dalla Normativa Antiriciclaggio.
- 5.6 Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs.231/2001**
- 5.6.1** A seguito dell'adozione, da parte di PwC, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, comprensivo anche del Codice Etico, ("Modello Organizzativo") ai sensi del Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 si rende necessario delineare l'importanza di questo aspetto

nell'ambito dei rapporti contrattuali intrattenuti con Voi. Vi invitiamo pertanto a visionare un estratto del nostro Modello Organizzativo reperibile nel sito internet: www.pwc.com/it e Vi chiediamo di impegnarVi (e di fare in modo che i Vostri dipendenti e collaboratori ottemperino conseguentemente a tale impegno) al rispetto dei principi comportamentali delineati nel Modello Organizzativo, ritenendo questo aspetto di fondamentale importanza per l'avvio e la prosecuzione del rapporto in oggetto. Un'eventuale Vostra inosservanza dei principi comportamentali previsti nel nostro Modello Organizzativo intervenuta nel corso dello svolgimento dell'Incarico sarà valutata anche ai fini della tutela dei nostri diritti ed interessi, tenendo comunque conto dell'oggetto, delle finalità e dello scopo dei Servizi da svolgere. Eventuali violazioni del Modello Organizzativo o delle norme ivi richiamate delle quali possiate venire a conoscenza nell'ambito del nostro rapporto contrattuale devono essere segnalate all'Organismo di Vigilanza di PwC.

- 5.7 Obblighi in materia di Sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008, integrato e corretto dal D.Lgs. 106/2009)**
- 5.7.1** Nel caso in cui le attività oggetto della Lettera d'Incarico siano svolte presso la sede della Società o in altro luogo dalla stessa indicato ("Sede di svolgimento dei Servizi"), sarà garantita al nostro personale preposto la disponibilità di locali, mezzi ed attrezzature idonei ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ("Testo Unico sulla Salute e sulla Sicurezza sul Lavoro - TUSSL").
- 5.7.2** Ai sensi dell'art. 26 del TUSSL, la Società è tenuta a consegnare, prima che il nostro personale acceda alla Sede di svolgimento dei Servizi, la documentazione e la necessaria informativa riguardante le misure di sicurezza sul lavoro adottate presso la sede stessa o presso le sedi o gli uffici periferici eventualmente coinvolti.
- 5.7.3** La Società è tenuta a comunicare tempestivamente a PwC eventuali e/o successive variazioni concernenti i rischi relativi alla salute e sicurezza.
- 5.7.4** Qualora si venissero a creare rischi da interferenze, al momento non identificabili, la Società si impegna a predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali ("DUVRT"), da allegare alla presente Lettera di Incarico, con specifica indicazione dei relativi costi per la sicurezza. Inoltre, nel caso di insorgenza di nuove fonti di rischio, la Società provvederà ad aggiornare ed integrare il suddetto documento.
- 5.7.5** Nel caso in cui il luogo indicato dalla Società quale Sede di svolgimento dei Servizi dovesse essere gestito e/o dovesse trovarsi nella disponibilità di terzi, la Società garantirà e fornirà al nostro personale preposto tutte le misure di sicurezza e le informazioni sopra indicate. A tale scopo, la Società si impegna ad informare i terzi eventualmente coinvolti dei diritti di PwC sopra indicati, prevedendo, allo scopo, idonea clausola all'interno dell'eventuale contratto che regoli rapporti tra la Società e i terzi interessati.

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

5.8 Costi per la sicurezza

5.8.1 Avendo l'incarico ad oggetto l'esecuzione di Servizi di natura intellettuale che non comportano, conformemente anche a quanto disposto dal comma 3-bis dell'articolo 26 del TUSSL, rischi in materia di sicurezza e salute sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, non vi sono costi in materia di sicurezza.

5.8.2 Nel caso in cui la particolarità delle attività effettuate presso la Sede di svolgimento dei Servizi dovesse richiedere la predisposizione del DUVRI, i costi per la sicurezza saranno specificatamente indicati nell'ambito di tale ultimo documento.

5.9 Connessioni

La Società si impegna a fornire al personale professionale di PwC, che operi presso la sede principale o presso eventuali sedi secondarie della stessa la disponibilità di un accesso ad internet, al solo fine di consentire lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico che necessitano di connettività remota ai nostri server aziendali.

5.10 Eventi di forza maggiore

5.10.1 Qualora lo svolgimento dell'Incarico sia reso impossibile o diventi eccessivamente oneroso a causa di un evento imprevedibile e straordinario il cui verificarsi non sia dovuto a comportamenti od omissioni imputabili alle parti e che, per natura ed entità, sia di per sé tale da ritardare o impedire l'adempimento degli obblighi contrattuali e l'esecuzione dei Servizi e/o che influisca sul regolare svolgimento dei Servizi (quali a titolo esemplificativo: guerra, sommossa, ribellione, atto di terrorismo, sabotaggio o pirateria; atti dell'autorità, legittimi o illegittimi, osservanza di leggi o ordini governativi, norme, regolamenti o direttive, coprifuoco, calamità, epidemie, pandemie, emergenze sanitarie, catastrofi naturali esplosioni, incendi, terremoti, scioperi (di seguito "Evento di Forza Maggiore") ciascuna parte dovrà, al verificarsi di qualsiasi Evento di Forza Maggiore che renda impossibile il rispetto, in tutto o in parte dei termini previsti dall'Incarico o lo renda eccessivamente oneroso, darne comunicazione all'altra tempestivamente e comunque entro 10 giorni lavorativi a mezzo PEC o raccomandata A/R.

5.10.2 Nessuna delle parti sarà in alcun modo responsabile per eventuali inadempimenti e/o ritardi nell'esecuzione delle proprie prestazioni contrattuali dipendenti dall'Evento di Forza Maggiore al di fuori del controllo delle parti.

5.10.3 Dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all'art. 5.10.1 sino alla cessazione dell'Evento di Forza Maggiore, le parti saranno esonerate: (i) dall'obbligo di adempiere alle obbligazioni contrattuali; (ii) da qualsiasi responsabilità per danni.

5.10.4 Qualora a causa dell'Evento di Forza Maggiore l'esecuzione dell'Incarico divenga impossibile ciascuna parte avrà il

diritto di risolvere il contratto previo un preavviso di 10 giorni lavorativi, da comunicarsi all'altra parte a mezzo PEC o raccomandata A/R, fermo restando il diritto al pagamento dei Servizi resi da parte di PwC sino alla data di efficacia della risoluzione, nonché al rimborso di tutte le spese sostenute.

6 Sanzioni Economiche Internazionali

PwC e la Società si danno reciprocamente atto del fatto che la stipula e l'esecuzione del presente Contratto sono soggette alle verifiche sull'applicazione del regime delle Sanzioni Economiche Internazionali. Per "Sanzioni Economiche Internazionali" si intendono le leggi, i regolamenti o le misure restrittive, di volta in volta applicabili, concernenti le sanzioni economiche (comprese a titolo esemplificativo quelle in materia di embargo) imposte dalle Autorità nazionali o internazionali a ciò preposte. Con la sottoscrizione del presente Contratto, la Società conferma di adempiere agli obblighi previsti dal regime delle Sanzioni Economiche Internazionali e di non trovarsi in situazioni di effettivo o potenziale conflitto con lo stesso. Pertanto, PwC e la Società si impegnano a collaborare e ad eseguire il presente Contratto nel rispetto del regime delle Sanzioni Economiche Internazionali.

PwC potrà recedere dal presente Contratto, previa comunicazione scritta inviata alla Società a mezzo raccomandata a/r o PEC, nel caso in cui la Società violi gli adempimenti previsti dalle Sanzioni Economiche Internazionali ovvero si trovi in una situazione di effettivo o potenziale conflitto con il regime delle Sanzioni Economiche Internazionali. La Società concorda che in caso di recesso, PwC avrà diritto ai soli compensi per le attività effettivamente svolte fino alla data di efficacia del recesso ed ai rimborsi di tutte le spese sostenute sino a quella data.

7 Foro competente e legge applicabile

Per ogni controversia che dovesse insorgere in merito alla validità, esecuzione, interpretazione, risoluzione della Lettera d'Incarico o comunque che sia da questa originata, sarà competente, in via esclusiva, il Tribunale di Milano, che giudicherà secondo il diritto italiano.

8 Definizione dei termini

Definizione dei termini usati nella Lettera d'Incarico

8.1 "Ognuno di noi" od ogni altro termine analogo si riferiscono a PricewaterhouseCoopers S.p.A., e la Società.

8.2 "Società" o "Voi" significano il destinatario della Lettera d'Incarico.

8.3 "Informazioni confidenziali" - ha il significato di ogni informazione o documento ricevuto da PwC o predisposto in relazione allo svolgimento dei Servizi e che sia contrassegnato dalla Società come confidenziale o sia manifestamente confidenziale ma non include ogni informazione che: (i) sia pubblicamente disponibile a tutti o che lo possa diventare senza violazione delle Condizioni

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

Generali di Contratto; oppure(ii) sia stata a noi nota prima dell'inizio dei Servizi; oppure (iii) sia stata ottenuta da terzi che non hanno un vincolo di confidenzialità sulla stessa.

- 8.4** **"Dipendenti"** - identifica qualsiasi dipendente, sia alle dirette dipendenze che in forza di un contratto di servizi o similare, delle organizzazioni PricewaterhouseCoopers. Ai soli fini della presente Lettera d'Incarico, questa definizione di dipendenti comprende anche i partners PricewaterhouseCoopers, indipendentemente dalla forma giuridica dei loro rapporti con PricewaterhouseCoopers.
- 8.5** **"Modello Organizzativo"** - insieme delle regole operative e delle norme deontologiche adottate da PwC al fine di uniformarsi a quanto disposto dal D.lgs. 231/2001 e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nello svolgimento della propria attività.
- 8.6** **"Normativa Antiriciclaggio"** - identifica gli obblighi previsti dal Dlgs 231 del 21 novembre 2007 e relativi provvedimenti attuativi, concernente la previsione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.
- 8.7** **"Lettera degli onorari"** - identifica una lettera separata, concordata con la Società e che tratta dei nostri onorari.
- 8.8** **"Management"**: rappresenta la direzione di una società o di un business che fornisce a PwC informazioni relative allo svolgimento dei Servizi, come richiesto dal contesto operativo.
- 8.9** **"Organizzazioni PricewaterhouseCoopers"** - identifica qualunque organizzazione (sia essa costituita in forma societaria o di persone) che svolge una attività utilizzando, in tutto od in parte, nella propria ragione sociale il nome PricewaterhouseCoopers o che sia in qualche modo associata o corrispondente della Rete PricewaterhouseCoopers.
- 8.10** **"Responsabile dell'incarico"** - Il professionista responsabile per la erogazione dei Servizi indicato nella Lettera.
- 8.11** **"Rete PricewaterhouseCoopers", "Rete", "Rete PwC", "Network PwC"** - Organizzazione globale costituita dalle Organizzazioni PricewaterhouseCoopers, entità giuridiche separate ed indipendenti, a loro volta riunite sotto la membership di "PricewaterhouseCoopers International Limited", società di diritto inglese con funzione di coordinamento.

LA REVISIONE DEL BILANCIO

Al fine di esprimere il proprio giudizio professionale sul bilancio, il revisore deve svolgere un insieme di procedure generalmente definito "Esame completo" del bilancio.

Alcune fra le più importanti procedure di revisione, nell'ambito di un esame completo del bilancio, sono sinteticamente illustrate di seguito:

- (a) Un adeguato studio e valutazione del sistema di controllo contabile interno al fine di determinare la natura e l'ampiezza delle procedure di revisione.

Il sistema di controllo contabile interno comprende la struttura organizzativa e tutte quelle procedure applicate nell'ambito di una società per salvaguardare il patrimonio, verificare la correttezza e la attendibilità delle registrazioni contabili e della documentazione, dare impulso alla efficienza operativa ed incoraggiare l'osservanza delle procedure stesse.

Oggetto della nostra analisi sono quegli aspetti che maggiormente possono influenzare l'attendibilità del bilancio d'esercizio nel suo complesso; non verranno quindi esaminati tutti gli aspetti organizzativi come nel caso di un eventuale incarico diretto a fornire un parere specifico sull'efficacia del sistema di controllo interno. Questa analisi non può quindi porre in evidenza tutte le eventuali carenze nel sistema di controllo interno.

- (b) Per quelle aree ove il sistema di controllo contabile interno risultasse particolarmente affidabile, ed il revisore decidesse di fare affidamento su tale sistema, vengono definiti ed eseguiti programmi di lavoro di dettaglio, rivolti ai componenti più importanti del bilancio d'esercizio, destinati a verificare, sulla base di sondaggi di conformità, che le procedure del sistema di controllo interno siano in effetti operanti.
- (c) Qualora i sondaggi di conformità evidenziassero gravi lacune ed errori nel sistema di controllo contabile interno questi verrebbero illustrati, con le possibili azioni correttive, in una specifica relazione destinata alla direzione e al Collegio Sindacale e diventerebbe necessario estendere il lavoro di revisione per valutare, nel loro complesso, le eventuali conseguenze sul bilancio d'esercizio.
- (d) Verifica delle attività, accertamento delle passività, analisi dei costi e dei ricavi, dei proventi e delle spese sia in termini di corretta valutazione e classificazione contabile che di adeguata documentazione di supporto. Questa attività comprende, ad esempio:
- osservazioni dirette di rilevazioni inventariali, verifica dei valori in cassa, ecc;
 - richiesta a terzi di informazioni e dati considerati necessari al fine della revisione (ad esempio banche, depositari titoli, società controllate e collegate, debitori e creditori, legali, fiscalisti);
 - verifica della documentazione agli atti, originata sia da terzi che dalla società.
- (e) Esame degli eventi intercorsi fra la data di chiusura del bilancio e quella di emissione della nostra relazione, al fine di identificare quelli che potrebbero avere un effetto sul bilancio in esame o che dovrebbero essere considerati ai fini di una completa informativa di bilancio.

LA REVISIONE DEL BILANCIO

- (f) Controllo della adeguatezza sostanziale dell'informativa di bilancio indipendentemente dai criteri contabili seguiti. Tali aspetti riguardano la forma, la disposizione ed il contenuto del bilancio e della nota integrativa, la terminologia usata, la classificazione delle voci nei prospetti, ecc.
- (g) Analisi della correttezza del presupposto della continuità aziendale utilizzato dagli amministratori della società ai fini della redazione del bilancio.

Riteniamo inoltre importante fare presente che l'incarico di revisore comporta i seguenti aspetti:

- (i) Non rientra nelle funzioni del revisore effettuare registrazioni nei libri contabili; tuttavia il nostro lavoro prevede una disamina critica dei principi e dei metodi contabili in atto presso la società, con lo scopo di portare all'attenzione della direzione quelle eventuali modifiche che a nostro avviso sarebbero necessarie affinché le scritture contabili rappresentino attendibilmente i fatti di gestione.
- (ii) Il bilancio sottoposto a revisione deve essere approvato dalla direzione. In conformità ai principi di revisione di riferimento viene chiesto alla direzione della società di sottoscrivere una dichiarazione scritta attestante la attendibilità e completezza delle scritture contabili in base alle informazioni disponibili alla data dell'attestazione ed altre informazioni rilevanti ai fini della revisione.
- (iii) Eventuali limitazioni posteci nello svolgimento del nostro lavoro saranno menzionate nella nostra relazione.
- (iv) Non è compito del revisore ricercare eventuali illeciti o irregolarità fraudolente; tuttavia, nella eventualità che esistano e siano di una certa rilevanza e le procedure di revisione a campione li identifichino, essi saranno immediatamente comunicati all'alta direzione e al Collegio Sindacale e trattati in conformità alle norme di legge ed ai principi di revisione di riferimento.

CENNI SULLE TECNICHE DI REVISIONE SOMMARIA NELL'AMBITO DELLA REVISIONE DI UN GRUPPO

L'ampiezza della revisione viene determinata in base all'importanza relativa che ogni società ha sia nel contesto del bilancio d'esercizio che del bilancio consolidato del gruppo. Per alcune società di importanza rilevante è necessario effettuare un esame completo, per altre è sufficiente esaminare il bilancio secondo tecniche di revisione sommaria anche su base rotativa. Infine, è possibile non effettuare alcun lavoro di revisione per quelle ritenute insignificanti.

I parametri comunemente usati per determinare l'ampiezza della revisione e per decidere se e quali tecniche di revisione sommaria possano essere seguite, sono di regola i seguenti:

- importanza relativa della singola consociata nel contesto del bilancio d'esercizio e di quello consolidato;
- considerazioni su situazioni particolari (voci di notevole rischio ecc.);
- percentuale di appartenenza al gruppo;
- importanza del complesso dei bilanci esaminati sommariamente nel contesto del bilancio d'esercizio e di quello consolidato.

L'esame del bilancio secondo tecniche di revisione sommaria non ha lo scopo di esprimere un giudizio professionale sul bilancio, ma quello di esaminare in maniera critica le poste del bilancio. Il lavoro di revisione non viene svolto in conformità agli statuiti principi di revisione e pertanto non è possibile esprimere un giudizio sull'attendibilità del bilancio stesso. Il lavoro del revisore risulta sostanzialmente ridotto in quanto alcune fondamentali procedure di revisione, essenziali al fine dell'espressione del giudizio professionale, sono volutamente omesse o non svolte con l'ampiezza necessaria a tale fine. In pratica, le procedure di revisione da svolgere non rientrano in uno schema rigido e di conseguenza l'ampiezza e la profondità della revisione possono variare in relazione a vari parametri quali gli obiettivi che ci si propone di raggiungere, specifiche problematiche della società, ecc.

Nella fattispecie, poiché l'esame del bilancio secondo tecniche di revisione sommaria è mirato al raggiungimento dell'unico obiettivo di esprimere un giudizio professionale sul bilancio d'esercizio della capogruppo e sul bilancio consolidato, le procedure di verifica sono finalizzate a rilevare errori significativi ai soli fini del bilancio della capogruppo e sul bilancio consolidato e non ai fini dei bilanci delle singole partecipate. Ne consegue che in sede di pianificazione del lavoro di revisione da svolgere sui bilanci delle società partecipate viene stabilito che gli errori che hanno rilevanza ai fini del giudizio sul bilancio della capogruppo e del bilancio consolidato siano quelli al di sopra di una prefissata soglia di significatività, che è ovviamente superiore a quella relativa ai bilanci delle singole partecipate.

**CENNI SULLE TECNICHE DI REVISIONE SOMMARIA NELL'AMBITO DELLA
REVISIONE DI UN GRUPPO**

Di seguito sono illustrate alcune tecniche di revisione sommaria di diversa gradualità, in ordine di importanza decrescente:

Esame completo con limite di significatività

Le tecniche di revisione che vengono applicate sono essenzialmente quelle descritte per l'esame completo (**Allegato B**). Tuttavia, l'esame viene svolto in base ad un limite di significatività deciso in relazione al bilancio consolidato e non riferito ai singoli valori del bilancio in oggetto.

Ciò permette di ridurre l'ampiezza dei sondaggi con conseguente riduzione di tempo impiegato e quindi del costo.

Esame limitato

In genere tale tipo di intervento permette di evidenziare le eventuali carenze principali di un bilancio e normalmente comporta:

- discussione con la direzione della società circa l'andamento gestionale e gli eventi che maggiormente lo hanno influenzato;
- esame critico del bilancio e relativi allegati, mediante confronti con preventivi, bilanci di esercizi precedenti, indici finanziari ecc.;
- esame delle voci di bilancio più importanti con sondaggi limitati della documentazione di supporto;
- discussioni approfondite dei problemi riscontrati con i dirigenti della società.

Tali procedure possono venire integrate ed ampliate con altre in relazione alle specifiche problematiche riscontrate nel corso del lavoro (ad esempio: richiesta di conferma diretta dei conti bancari o dei crediti).

Indagine conoscitiva

Tale tipo di intervento consente normalmente l'identificazione delle carenze macroscopiche di un bilancio. Esso comporta, prevalentemente tramite discussione con la direzione della società e/o della capogruppo:

- acquisizione di informazioni circa l'andamento gestionale e gli eventi che maggiormente lo hanno influenzato;
- ottenimento di spiegazioni sulle più significative variazioni rispetto all'esercizio precedente ed alle previsioni; ottenimento di spiegazioni sulle previsioni per l'anno successivo;

**CENNI SULLE TECNICHE DI REVISIONE SOMMARIA NELL'AMBITO DELLA
REVISIONE DI UN GRUPPO**

- discussione dei principi contabili e dei criteri di valutazione e della loro conformità con quelli del gruppo.

Anche questo tipo di intervento viene adattato in funzione delle eventuali problematiche riscontrate nel corso del lavoro.

Come detto tali interventi non permettono di esprimere un giudizio professionale circa l'attendibilità della situazione patrimoniale e del risultato economico. Se previsto dall'incarico, alla conclusione del lavoro viene emessa una relazione, più o meno dettagliata a seconda del tipo di incarico, che contiene l'indicazione del lavoro svolto e le eventuali problematiche riscontrate. Normalmente tale relazione è diretta al revisore della capogruppo. Ovviamente eventuali problematiche vengono portate all'attenzione della direzione. Se durante il lavoro vengono evidenziate gravi carenze nel sistema di controllo contabile interno queste vengono portate all'attenzione della direzione.

ELENCO SOCI, ASSOCIATI FONDATORI, AMMINISTRATORI DELLE ENTITA' APPARTENENTI ALLA RETE PWC ITALIA:

Acerbis Fabrizio	Ciavarella Leda	Landro Maria Cristina	Pizzarelli Sergio
Alessandri Andrea	Cigliese Fabrizio	Lavatelli Ivan	Poggio Giovanni
Alessandrini Christian Jorge	Cimmino Nicola	Lavazza Luca	Preziosi Raffaella
Amatuzio Andrea	Colombo Matteo Gaetano	Legrenzi Francesco	Pusterla Marianna
Amicone Stefano	Colucci Gianni Enzo	Lehmann Max	Quadrelli Fabiano
Andreetta Erika	Crespi Andrea	Lenotti Michele	Rana Giuseppe
Andriani Danilo	Cristina Mario	Lensi Andrea	Rizzardi Andrea Franco
Anglani Pierfrancesco	Cunningham Scott	Lentisco Giuseppe	Rolando Alessio
Antonini Adriano	Cuzzucra Francesco	Lio Marco	Romagnoli Alessandro
Anzolino Nicola	Dal Lago Massimo	Loffredo Massimiliano	Romano Carlo
Aprico Corrado	D'Alessio Matteo	Lombardo Salvatore	Ronco Francesco
Azzolini Alessandro	De Belvis Franco Fabrizio	Lonati Maurizio	Rossi Luigi
Barazzetta Paola	De Dominicis Fabrizio	Lucarini Paolo	Rota Massimo
Baroni Gianluigi	De Lillo Felice	Madureri Nicola	Rotondo Davide
Battaglia Cesare	De Lorenzi Piero	Maggio Monica	Sacchi Gianluca Ernesto
Battagliarin Rudy	Di Fani Vincenzo	Magnoni Daniele	Sala Marco
Bellandi Stefano	Di Marcantonio Marcella	Manchelli Andrea	Salvatore Pasquale
Bellilli Lorenzo	Di Martino Gianluca	Mancini Marco	Samaja Andrea Franco
Bellomo Angela Margherita	Di Stefano Alessandro	Manfrè Gian Paolo	Sartori Christian
Bendandi Gianni	Dogliotti Antonio Carlo	Manzonetto Stefano Emanuele	Scacco Valerio
Benedetti Massimo	Donvito Maurizio Angelo	Marano Giovanni	Scavuzzo Nadia
Beretta Alberto	Donelli Riccardo	Marchio' Simone Alessandro	Schiaffino Alessandro
Bersani Paolo	Egidio Emanuele	Martinelli Andrea Cristiano	Schübelin Rodrigue Gabriel
Bianchet Marco	Ermocida Giuseppe	Martino Antonio	Sencar Dario
Biscardini Giorgio Carlo	Ferraoli Giovanni	Masenza Pier Paolo	Sgaramella Cristian
Blasi Giovanni	Ferrando Pier Paolo	Matrone Gabriele Maria	Siciliano Luca
Boga Franco	Ferrara Francesco	Mayr Alexander Franz	Simonelli Giorgio
Bonente Matteo	Ferrari Francesco	Mazzetti Alessandro	Sirilli Guido
Bonvino Luca	Ferri Barbara	Messina Giulia	Solaroli Daniele
Borghi Elena	Ferriani Massimo	Meulepas Marco	Sollevanti Roberto
Bragolusi Giovanni	Pidani Flavio	Micheli Stefano	Spalla Alessandro
Branduardi Andrea	Fierro Nicola	Michelotti Alberto	Spiniello Stefano
Bravo Stefano	Filetto Egidio	Mingozzi Alessandra	Spotti Roberto
Brivio Andrea Gerardo	Folcia Marco	Molari Mattia	Stefanin Giovanni
Broggi Nicola Pietro	Fortuna Andrea	Molteni Ugo	Tanzi Marlotti Marco
Bruni Carmine Michele	Forzoni Francesco	Monti Nicola	Testori Corrado
Bua Odetti Riccardo	Fosci Maria Caterina	Morera Silvia	Tinuper Giovanni
Buccarelli Pietro	Gallistru Alfredo	Moretti Gianluca	Togni Riccardo Maria
Buscaglia Alberto	Gargani Francesco	Morlin Nicola	Tomaiuolo Tommaso
Busnach Davide Abramo	Garzillo Giuseppe	Mosca Pierpaolo	Tonetti Stefano
Caccini Paolo	Ghiringhelli Marco	Mussi Federico	Toselli Giovanni Andrea
Cancarini Stefano	Giordano Cinthia	Necci Luigi	Tropoli Paolo Francesco
Cannavale Ugo	Giordano Francesco	Nuzzolo Francesco	Troja Dario
Capobianco Maria Teresa	Grandi Giulio	Pagani Marco	Turri Lia Lucilla
Caragnano Gabriele	Grandinetti Alessandro	Palumbo Marco Michele Obediano	Turris Alessandro
Carcano Paolo	Grassi Vincenzo	Panebianco Mauro Ernesto	Umena Alberto Alessandro
Caridi Alessandro	Greco Giorgio	Papi Francesco	Valz Claudio
Casalini Carmine Elio	Grifantini Massimo	Parrini Alessandro	Varagnolo Silvio Antonio
Casero Luigi	Grigolo Castaldi Maurizio	Pascuzzi Fedele	Vesentini Paolo
Catona Alessandro	Guaita Marco	Pavesi Stefano	Vignotto Romina
Cavina Alessandra	Guarini Valentino	Peduzzi Michele	Vincenzi Alessandro
Cengia Maria Cristina	Guggiola Gabriele	Penza Pietro	Vitelli Pier Luigi
Cestari Raffaele Alfredo	Guidi Simone	Pesati Rodolfo	Vozzi Marco
Chierico Fabio	Guglielminetti Paolo	Petteno' Emanuela	Zagagnin Filippo
Chimenti Gianpaolo	Iemmi Laura	Pini Prato Lorenzo	Zani Sabina
Chinello Sabrina	Iengo Massimo	Pisani Giuseppe	Zucchini Filippo
Chiodaroli Luca	Juknevičute Lina	Pizzardi Massimiliano	

ENTITA' DELLA RETE PWC ITALIA:

PricewaterhouseCoopers SpA
PricewaterhouseCoopers Services Srl
PricewaterhouseCoopers Advisory SpA
Servizi Aziendali PricewaterhouseCoopers Srl
PricewaterhouseCoopers Italia Srl
PwC Business Services Srl

PricewaterhouseCoopers Actuarial Services Srl
Coopers & Lybrand SpA
Studio Tributario Amministrativo Internazionale
TLS - Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti
Studio Professionale Associato Sindaci e Revisori

